



*Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G.Rodolico – San Marco”
Catania*

Settore: Provveditorato ed Economato - tel. 0953781656 – protocollo@pec.policlinico.unict.it

Oggetto: Lettera – contratto procedura aperta telematica per la fornitura, in somministrazione triennale, di presidi per ortopedia e traumatologia.

Spett.le Ditta

Premesso, che con deliberazione n. 157 del 28/01/2020 sono state approvate le risultanze inerenti la gara a margine indicata;

che codesta ditta è risultata aggiudicataria della fornitura di seguito specificata :

-
-
-

che nei confronti della medesima l’aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell’art 32, comma 7 del D.L.gs 50/2016;

che, pertanto, sussistono le condizioni per la stipula del contratto;

ciò premesso, si riportano i termini e le clausole del rapporto negoziale di fornitura, come descritti nei successivi articolati:

Art. 1 — Documenti e oggetto del contratto

Formano parte integrante, le premesse, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la documentazione tecnica ed economica presentate in gara.

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti aggiudicati per i quantitativi previsti e al prezzo indicato nell'offerta economica.

Resta inteso che il fabbisogno indicato ha un valore presunto e come tale non vincolante per Azienda, potendo variare in relazione alle esigenze assistenziali. Al riguardo, si richiamano le disposizioni dell'art.106 del D.L.gs 50/2016.

Eventuali variazioni non potranno, comunque, costituire motivo, da parte del fornitore, per avanzare alcuna

pretesa, a qualsiasi titolo e causale.

Art. 2 — Durata

Il contratto ha validità triennale, con scadenza al

Ai sensi dell'art.106 comma 11 del dl.vo 50/2016 è previsto l'esercizio della facoltà di proroga, nei limiti temporali strettamente necessari all'individuazione del nuovo contraente.

In tal caso la ditta proseguirà la fornitura agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario o più favorevoli.

Art. 3 — esecuzione della fornitura e consegna

La fornitura, oggetto dell'appalto, deve corrispondere all'offerta presentata in gara.

Al riguardo, la ditta garantisce l'esecuzione della fornitura in conformità alla documentazione di gara, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni previsti nella presente lettera-contratto.

Sono a carico di codesta ditta tutti gli oneri, le spese (imballo e trasporto) e i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni altra eventuale attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione. La ditta dovrà effettuare la consegna del materiale entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine , che sarà trasmesso per fax o via telematica a cura del Servizio Farmacia.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto in base alle necessità del caso, come precisato nel bando.

La ditta dovrà consegnare il materiale presso le Farmacie dell'Azienda, secondo i quantitativi richiesti.

La ditta per nessuna ragione potrà sospendere la fornitura.

L'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del rapporto per colpa e incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà per l'Azienda di procedere nei confronti della ditta per tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 4 — Inadempienze e Penali

Nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine di consegna, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille calcolato sul valore della merce ordinata e non consegnata. Complessivamente la penale non potrà essere superiore al 10% dell'importo contrattuale. L'applicazione della penale non esonera il fornitore nel dare esecuzione all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

La penale verrà applicata anche in caso di ritardo nella sostituzione di materiale che dovesse risultare non conforme e/o difettoso all'atto della consegna o in fase di esecuzione del contratto. L'1 per mille verrà calcolato sul valore della merce non conforme o difettosa.

Nell'ipotesi di eventuale indisponibilità dei prodotti aggiudicati la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicandone i motivi e la durata. In difetto si applicherà una penale pari all'1 per mille del valore dell'ordinativo.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto alla ditta, che potrà formulare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

L'amministrazione potrà, comunque, avvalersi di altro fornitore qualora sussistano ragioni di urgenza, con addebito alla ditta dei costi aggiuntivi oltre ai maggiori danni.

Art. 5 — cauzione

A garanzia del rapporto contrattuale e per l'intera sua durata (tre anni) codesta ditta, come previsto nel disciplinare di gara, deve costituire polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo aggiudicato. L'importo della cauzione può essere ridotto del 50% se codesta ditta è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La garanzia potrà essere trasmessa:

- In formato cartaceo, in originale. Qualora la ditta si avvalga del beneficio della riduzione dell'importo, dovrà produrre copia della certificazione di qualità con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante

ovvero

- Tramite PEC unitamente alla lettera contratto

Nel caso di invio tramite PEC, la fidejussione potrà essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 D. Lgs. 82/2005.

Qualora la ditta si avvalga del beneficio della riduzione dell'importo, dovrà inoltre produrre copia informatica della certificazione di qualità in formato cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Per l'assolvimento delle eventuali penali questa Amministrazione potrà rivalersi mediante corrispondente trattenuta o nel credito spettante o nel deposito cauzionale.

Art. 6 — fatturazione, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e subordinatamente alla regolarità dei relativi riscontri amministrativi e contabili, ed all'acquisizione del DURC.

La fattura dovrà riportare il riferimento all'ordinativo di fornitura e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture verranno accreditati sul conto corrente dedicato, di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i. , in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la ditta si atterrà a tutti i relativi obblighi previsti dalla normativa vigente. Pertanto, è fatto obbligo alla ditta di comunicare a questa Azienda, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge 136/10 e s.m.i.

La ditta, infine, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni eventuale illecita interferenza perpetrata

Art 7 --- Risoluzione del contratto

L'accertata violazione delle obbligazioni contrattuali costituirà causa di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

In tal caso la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art 1458 c.c.).

Inoltre, si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- > qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;

- > se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in iudicata o per i reati di cui all'art. 38 del D.L.gs. 163/2006.
- > fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara
- > per tentativo di frode
- > nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna
- > quando la ditta, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione, non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato
- > in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- > cessione o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- > qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima;
- > al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3 del D.P.R. n. 252/98, come sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011
- > nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata
- > in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.L.gs 50/2016
- > Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- > Nell'ipotesi di violazione, nei confronti dei propri dipendenti della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale
- > Al verificarsi delle condizioni di cui all'art 80 del dl.vo 50/2016

La risoluzione si verificherà di diritto, a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale in virtù della predetta clausola.(art 1456 c.c.)

In caso di eventuale risoluzione del contratto la ditta sarà tenuta a corrispondere i maggiori danni a causa dell'anticipata cessazione del rapporto negoziale

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

9 --- Foro di Competenza

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catania

La presente lettera contratto dovrà essere timbrata e firmata per accettazione in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della ditta e restituita a questa Azienda, con firma digitale del sottoscrittore, tramite PEC all'[indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it](mailto:indirizzo_protocollo@pec.policlinico.unict.it).

Unitamente alla presente lettera contratto dovrà essere trasmessa la cauzione definitiva, costituita come sopra dettagliato.

Per tutto quanto non previsto si fa esplicito rinvio al D.L.gs 50/2016 e alle norme del Codice Civile.

Il Direttore del Settore
Provveditorato ed Economato
(Dott. Maurizio Grasso)